

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

CODICE ETICO E NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE

Approvato con delibera consiliare del 25/2/2011.

Preambolo

Il presente Codice Etico riprende le norme dettate in materia dal Codice Europeo di condotta per Mediatori.

Esso è da considerarsi “la carta costituzionale dell'O.D.C.” ovvero una carta di diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione.

Il Codice Etico quindi è un mezzo per prevenire comportamenti illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'Organismo in quanto introduce definizioni chiare ed esplicite di responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella attività dell'Organismo.

Il Codice Etico chiarisce e definisce l'insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti dell'ente.

I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'O.D.C., nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

ARTICOLO 1

Competenza, nomina e onorari.

1.1 Competenza.

I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina.

Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3 Indennità-Onorari.

Il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che l'O.D.C. di cui fa parte intende applicare ed applica al caso trattato.

Il Mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate attraverso la conoscenza da parte di queste ultime delle tariffe.

1.4 Pubblicità e promozione.

Il Mediatore deve essere veritiero nel pubblicizzare ed offrire servizi di Mediazione.

Alle parti devono essere fornite informazioni chiare sui servizi offerti, sul livello e sulla competenza del Mediatore sin dall'inizio della Mediazione.

L'informazione al pubblico deve sviluppare fiducia nel procedimento.

ARTICOLO 2

Indipendenza e imparzialità.

2.1 Indipendenza.

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore, o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informare le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione di studio, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso dalle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2 Imparzialità.

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.

ARTICOLO 3

Procedimento.

3.1 Procedura.

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione ed il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di Mediazione può essere redatto per iscritto.

Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione potrà essere condotta, con riferimento ad un insieme di regole, o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2 Correttezza del procedimento.

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale avuto riguardo delle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il Mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia.

3.3 Fine del procedimento.

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare queste ultime delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

3.4 Riservatezza.

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla Legge o da ragioni di Ordine Pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti, non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla Legge.

Il Mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza nel caso in cui le parti concordano per iscritto la divulgazione delle notizie.

L'Organismo e chiunque altro presti la propria opera e il proprio servizio nello stesso o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

ARTICOLO 4

Equità e eguaglianza.

Nello svolgimento dell'attività del servizio di Mediazione l'O.D.C. si impegna ad essere indipendente e ad evitare condotte o comportamenti parziali ed ingiusti

Qualsiasi pagamento effettuato o ricevuto nell'ambito dell'attività di Mediazione deve avere una forma che consenta di individuarne la causale.

ARTICOLO 5

Effetti della inosservanza del Codice Etico.

La violazione o la inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti, comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi e il pieno diritto dell'O.D.C. a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ARTICOLO 6

Norma di chiusura.

Le norme comportamentali descritte nel suesteso Codice Etico si intendono integrative di quelle già presenti nel Regolamento e nello Statuto dell'O.D.C.

Le cause di incompatibilità e i doveri di imparzialità a cui si deve ispirare il Mediatore del presente O.D.C. , in quanto Avvocato o Praticante Avvocato abilitato, si uniformano a quanto prescritto dall'art. 55 in tema di arbitrato dal Codice Deontologico Forense vigente.

Pistoia lì 25 Febbraio 2011

Il Presidente del C.d.O.
(Avv. Giancarlo Bellizzi)

Il Consigliere Segretario del C.d.O.
(Avv. Sandra Tagliasacchi)